



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
Il Procuratore della Repubblica

N. 657/2020 Prot.Ilo. Est

Sondrio 9.4.2020

Disposizioni in materia di sospensione delle udienze e dei termini di indagine preliminare a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 23 in data 8.4.2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e gli adempimenti fiscali per le imprese, i poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute lavoro, di proroga dei termini amministrative processuali

Il Decreto Legge n. 23 in data 8.4.2020 ha modificato il precedente decreto n. 18 del 17 marzo 2020 stabilendo **all'articolo 36**:

a) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83 commi uno e due del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 è prorogato all'11 maggio 2020.

b) conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma sei del predetto articolo per l'adozione dei provvedimenti indicati dalla norma da parte dei capi degli uffici giudiziari ivi compreso l'eventuale rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 è fissato al 12 maggio 2020;

c) tali disposizioni si applicano in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 DL 17 marzo 2020 numero 18 ovvero ai procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie indicati dal comma 20 nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare indicati al comma 21.

Il decreto ha inoltre previsto che la disposizione di ulteriore proroga della sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio 2020 non si applica ai procedimenti penali in cui termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale (da intendersi quali termini di durata massima della custodia cautelare già oggetto di sospensione per effetto del decreto 17 marzo 2020 numero 18 o di altra causa di sospensione) scadono nei sei mesi successivi all' 11.5.2020 e quindi da tale data sino all'11.11. 2020.

Si deve interpretare tale disposizione dunque nel senso che l'ulteriore proroga sino all'11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali non opera per i procedimenti penali nei quali vi è applicazione di misure di custodia cautelare i cui termini per effetto della sospensione del decreto 17 marzo 2020 numero 18 (periodo 9.3.2020 - 15.4.2020) o di altra causa di sospensione ex articolo 304 c.p. p scadono nell'arco temporale dall' 11.5.2020 all'11.11. 2020.

Per tali procedimenti la sospensione dei termini processuali non viene ulteriormente prorogata e pertanto opera limitatamente a quanto disposto dal precedente decreto con sospensione limitata al periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020.

Con quest'ultima precisazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto in oggetto per i procedimenti penali la sospensione dei termini procedurali opera per la fase delle indagini preliminari con le eccezioni che verranno di seguito indicate:

1) dal 9 marzo 2020 e sino all' 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

2) dal 9 marzo 2020 al sino all' 11 maggio 2020 sono sospesi i decorsi dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e **sono dunque sospesi per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari**, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, **per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.**

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sono pertanto sospesi, salvo che nei casi che verranno di seguito indicati, non solo i termini per lo svolgimento delle indagini preliminari ma anche i termini connessi alla fase ex art 415 bis cpp, e quelli connessi all'esercizio dell'azione penale in particolare i termini per la proposizione della *richiesta di giudizio immediato* ex art 453 CPP, i termini ex art 459 1 comma cpp per i procedimenti per *decreto penale di condanna*, i termini ex art 449 comma 4 e 5 cpp per il *giudizio direttissimo*. una volta esaurita la fase di convalida e fatta salva come negli altri casi la richiesta di procedere avanzata dall'imputato detenuto;

3) Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il *corso della prescrizione e i termini di durata massima rispettivamente delle misure coercitive custodiali e delle misure coercitive non custodiali e interdittive di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale*.

4) La sospensione delle udienze penali e del decorso dei termini relativi alle indagini ed alle definizioni delle stesse non opera di diritto nei seguenti casi:

a) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;

b) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale di durata massima delle misure coercitive custodiali ex artt 284 cpp, 285 cpp, 285 bis cpp, 286 cpp;

c) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

d) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di

urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Stante il tenore letterale della norma in tale periodo si ritiene non debbano essere sospese le eventuali attività di assunzione di prova in sede di incidente probatorio e debbano essere proposte secondo le modalità ordinarie da parte della Procura le richieste di incidente probatorio dovendosi ritenere che nei casi previsti dall'articolo 392 c.p.p sussista una connotata urgenza nella assunzione delle prove, fatta salva la valutazione da parte del GIP in ordine alla concreta urgenza così come previsto dalla disposizione di legge.

Per quanto riguarda l'attività di assunzione delle prove in sede di udienza i Pubblici Ministeri di udienza (previa eventuale interlocuzione con il pubblico ministero titolare del procedimento se magistrato diverso) valuteranno con riferimento ai singoli processi la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza nella assunzione delle prove dibattimentali con riferimento ai casi previsti dall'articolo 392 c.p.p e la conseguente attivazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza al Giudice con particolare riferimento ai processi nei confronti di soggetti deboli e in generale in tutti i giudizi nei quali il differimento dell'assunzione delle prove possa pregiudicare l'esito delle stesse .

e) inoltre la sospensione non opera anche nei seguenti procedimenti a condizione che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente chiedano che si proceda:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ; il riferimento in generale alle misure cautelari rende avanzabile la richiesta di rinuncia alla sospensione per i procedimenti penali in cui sia applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale ed interdittiva;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e di limitare l'afflusso presso gli uffici giudiziari, stante l'emergenza sanitaria , tali richieste da parte degli indagati o dei difensori per procedimenti nella fase delle indagini preliminari potranno essere trasmesse anche via mail ordinaria agli indirizzi mail sia dei Magistrati titolari dei procedimenti sia delle rispettive segreterie.

Nel caso di richiesta da parte del difensore si ritiene opportuno che l'inoltro della richiesta di non avvalersi della sospensione del procedimento venga preannunciata mediante contatto telefonico da parte del difensore con l'ufficio del PM titolare del procedimento.

Si ricorda da ultimo che il *Decreto Legge n. 23 in data 8.4.2020* :

-all'articolo 5 ha disposto il differimento al 1.9.2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa dell'insolvenza di cui al DLVO 12 gennaio 2019 numero 14 salvo naturalmente che per le disposizioni previste dal comma 2 entrate in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo;

- all'articolo 10 ha previsto che tutti i ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza ai sensi del RD 16.3.1942 n° 267 e 3 del DLVO 8.7.1999 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 il 30 giugno 2020 sono improcedibili salvo che si tratti di richiesta presentata dal Pubblico Ministero quando nella medesima sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell'impresa di cui all'articolo 15 comma 8 RD 16.3.1942 n° 267 .

Si comunichi per posta elettronica, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari, al personale amministrativo e ai componenti delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, al Signor Questore e ai Comandanti provinciali degli organi di Pg.

Si trasmetta copia del presente atto al Procuratore Generale presso la Corte di appello, al Presidente del Tribunale di Sondrio ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.

**Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio GITTARDI**



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the prosecutor.